

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Vercelli

Testo integrale accordo di programma tra il Comune di Vercelli, il Comune di Quinto Vercellese ed il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese per l'attivazione di fondi strutturali 2000-2006 sul documento unico programmazione regionale aree obiettivo 2, misura 3.1°

L'anno 2002, il giorno 25 del mese di ottobre, in presso la sede del Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, via F.lli Garrone n. 20, Vercelli tra la Città di Vercelli, rappresentata da Gianni Mentigazzi, Vice-Sindaco, domiciliato per la carica in Piazza del Municipio n. 5, Vercelli e il Comune di Quinto Vercellese, rappresentato da Alessandra Ticozzi, Sindaco, domiciliato per la carica in Via delle Rimembranze n. 1, Quinto Vercellese e il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, rappresentata da Gabriele Bagnasco, Presidente, domiciliato per la carica in via F.lli Garrone n. 20, Vercelli

Premesso - che l'Amministrazione Comunale di Vercelli ha commissionato alla società Next Partner un approfondimento dal titolo "Analisi di riposizionamento strategico", che ha individuato le risorse locali (territorio, accessibilità, università, qualità della vita e cultura) quali elementi da far lavorare in sinergia per la formazione di queste nuove professionalità e per dare soluzione alla odierna debolezza del territorio;

che sulla scorta dei risultati di tale indagine l'Amministrazione Comunale di Vercelli intende avvalersi di tutti gli strumenti utili per la promozione turistica e culturale dell'area Vercellese, anche prevedendo azioni all'esterno del proprio territorio comunale;

che la Giunta Regionale ha approvato con D.G. 83/4459 del 12.11.2001 il complemento di programmazione che discende dal DOCUP ob 2 periodo di programmazione 2000-2006;

che tra i territori inseriti nelle aree obiettivo 2 sono compresi molti Comuni della area Vercellese ma è escluso il territorio della Città di Vercelli;

che tra le misure e le linee di intervento del Documento Unico di programmazione regionale sulla base dei Fondi strutturali dell'Unione Europea 2000-2006, sono previste le possibilità di finanziamento su più misure e più linee di intervento, utili per concorrere a realizzare gli investimenti nei suddetti settori;

che la Città di Vercelli, non essendo ricompresa nelle Aree obiettivo 2 dell'Unione Europea, quale capoluogo di Provincia, come soggetto a cui compete una politica di sviluppo economico anche a valenza sovra comunale, con Delibera di Giunta Comunale del 23.1.2002 n. 36 ha deliberato di presentarsi quale soggetto attuatore o promotore di progetti ricadenti in territori contermini o in cui ricadano proprietà comunali, promuovendo accordi con i Comuni interessati;

in relazione al Programma Integrato di Area per l'area vercellese a cura della Provincia di Vercelli, formulato in seno al Patto per il Piano Integrato di Sviluppo a cui ha aderito la Città di Vercelli per una politica di sviluppo condivisa tra le istituzioni e gli enti che hanno una rappresentanza territoriale, si è inteso di proporre l'investimento di Quinto con altri investimenti all'interno dell'area conurbata del capoluogo, secondo la

proposta formulata dal Consorzio Comuni per lo Sviluppo del Vercellese;

che in tale ottica di condivisione degli obiettivi il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, attraverso una ricognizione delle proposte del territorio e della rispettiva verifica del grado di fattibilità, ha individuato alcuni progetti che, per qualità ed entità, sono in grado di costituire la struttura portante del P.I.A., rappresentando il nucleo centrale intorno al quale costruire il processo di valorizzazione del territorio;

tra le proposte emerse il progetto di recupero e di restauro del Castello degli Avogadro, sito nel Comune di Quinto Vercellese è stato individuato come l'intervento con il quale dare avvio alla realizzazione di un "Circuito dei Castelli del Vercellese", progetto di più ampio respiro che si inserisce in una strategia complessiva di riqualificazione e di rivitalizzazione dell'economia dell'area e che, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico, si pone come obiettivo finale la promozione del territorio;

che lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Acc. di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

che ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva della Giunta Regionale del Piemonte relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, assunta con la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27-23223, con la nota prot. n. 24382 del 19 luglio 2002, il Sindaco del Comune di Vercelli, promotore dell'accordo di programma, ha convocato presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Vercelli per il giorno 23 luglio 2002, tutti i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, al fine di verificare preliminarmente il contenuto dell'accordo stesso;

che è stato individuato nell'Arch. Liliana Patriarca, dirigente del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, il responsabile del procedimento di stipulazione del predetto Accordo;

che nel corso della suddetta conferenza del 23 luglio 2002, i convenuti, dopo ampio dibattito, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di accordo presentata dal Comune di Vercelli, condividendone i contenuti e più in generale condividendo l'iniziativa, obiettivo del presente Accordo di Programma;

che, con l'avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vercelli e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è stata data comunicazione, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dell'avvio del procedimento relativo alla stipulazione dell'Accordo di Programma, i cui atti sono depositati presso la segreteria del Settore Sviluppo Urbano ed Economico;

che, rispettivamente con nota prot. n. 469 dell'8.8.2002 e prot. n. 1969 del 4.9.2002, il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese ed il Comune di Quinto Vercellese hanno formalmente espresso parere favorevole sul presente Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto secondo le direttive approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 27-23223 del 24/11/1997 ed è attuato con le modalità e con gli effetti

dell'art. 34 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

L'Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, intende perseguire l'obiettivo della valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo delle peculiarità e valenze dei territori stessi, attivando i fondi strutturali della Comunità Europea sulla base del Documento Unico di Programmazione Regionale 2000 - 2006, realizzando idonei interventi quali:

a) interventi pubblici per animare lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione storico-culturale-naturalistica del Castello di Quinto Vercellese compreso nel Circuito dei Castelli del Vercellese;

b) interventi integrativi di progettazione e promozione del sistema turistico;

c) progetti volti a favorire l'innovazione del comparto economico attraverso azioni di marketing territoriale, per la realizzazione di una rete multimediale che leghi produttori-distributori-consumatori;

Il Programma si propone:

- il restauro e il consolidamento del Castello degli Avogadro, sito nel Comune di Quinto Vercellese;

- la riqualificazione di spazi, percorsi e parcheggi di pertinenza dell'edificio;

- la realizzazione di servizi accessori e di divulgazione quali un sistema espositivo flessibile per mostre di carattere temporaneo, un book-shop, una "vetrina di prodotti tipici";

- l'attuazione di interventi coordinati per garantire l'efficienza nella gestione, nel recupero e nella promozione turistica.

Il presente Accordo di Programma definisce gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all'attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

Art. 3

Approvazione dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma non costituisce variante al P.R.G.C. in quanto conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata; Ai sensi dell'art. 34 della D.Lgs 18.8.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco della Città di Vercelli ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Art. 4

Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

- Il piano finanziario allegato indica:

- i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

- ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici;

Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

Art. 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma

Con il presente Accordo di Programma la Città di Vercelli si impegna a:

trasferire al Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, nel caso di ottenimento del finanziamento da parte della Regione Piemonte, la somma di euro 859.714,00 per il progetto e le opere di restauro del Castello di Quinto Vercellese, di proprietà della stessa Città. Nel caso di mancato ottenimento del finanziamento si impegna a erogare la quota relativa alle spese di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento;

concedere in comodato gratuito al Comune di Quinto Vercellese le porzioni di edificio individuate nella planimetria allegata, da destinare a centro servizi del Comune;

avviare le necessarie procedure finalizzate all'acquisizione della piena disponibilità dell'immobile;

ad avviare tutte le procedure per utilizzare gli spazi individuati nella planimetria allegata per l'attività di promozione turistico culturale della Città di Vercelli; il Comune di Quinto si impegna a:

trasmettere il parere, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale relativamente alla richiesta di autorizzazione edilizia, entro e non oltre il 25.10.2002;

utilizzare la porzione di edificio destinata a centro servizi del comune, garantendo la copertura delle spese ad esso connesse;

gestire il percorso turistico espositivo durante tutto l'anno, in proprio o attraverso associazioni coordinate dallo stesso Comune;

gestire le attività connesse alla sorveglianza, alla tutela e alla preservazione dell'immobile;

Il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese si impegna a:

affidare l'incarico di progettazione preliminare e definitiva per il restauro e la rifunionalizzazione del castello;

presentare la domanda di autorizzazione edilizia entro e non oltre il 30.10.2002;

presentare il progetto definitivo alla Provincia di Vercelli entro il 30.10.2002;

affidare l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di realizzazione in caso di ottenimento del finanziamento da parte della Regione Piemonte;

appaltare i lavori di restauro nel rispetto del cronoprogramma allegato;

coordinare ai fini dell'efficienza della gestione, le attività di promozione turistica e di divulgazione per l'intero circuito dei castelli da realizzarsi all'interno del castello di Quinto, nella relativa porzione di edificio, partecipando pertanto al progetto di marketing territoriale.

In caso di finanziamento saranno stipulati tra i vari soggetti gli atti conseguenti di comodato d'uso.

Con apposito, successivo regolamento verranno puntualmente disciplinati le modalità di uso della struttura e gli adempimenti a carico dei diversi soggetti

"Art. 5 bis

Ulteriori impegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma

In relazione alle richieste avanzate dal Sindaco di Quinto Vercellese con lettera in data 18.9.2003: la Città di Vercelli si impegna a:

concedere in comodato gratuito al Comune di Quinto Vercellese le porzioni di edificio individuate nella planimetria allegata all'Accordo sottoscritto il 25.10.2002 da destinare a centro servizi per un periodo di anni trenta

precisare che le iniziative legate alla valorizzazione del Castello potranno essere sviluppate oltre che dal Comune di Vercelli, anche dal Comune di Quinto Vercellese

se, con una calendarizzazione da concordarsi tra le parti interessate

provvedere all'arredo del Castello, a restauro ultimato, secondo una logica di reinserimento dei beni e delle suppellettili già di proprietà della Contessa Avogadro di Quinto, e ora a disposizione del Comune di Vercelli, nel loro contesto originario di appartenenza;

Restano fermi i precedenti impegni assunti dagli altri soggetti all'art. 5 dell'Accordo di programma sottoscritto il 25.10.2002.

Art. 6

Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Vercelli, o da suo delegato, che lo presiede e dal Sindaco del Comune di Quinto o da suo delegato, dal Presidente del Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, o da suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo di Programma;

5) vigila sulla corrispondenza del Programma di Riqualificazione Urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'Accordo di Programma e i relativi allegati;

6) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;

7) applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate;

8) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

9) valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

10) valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa.

11) relaziona, almeno annualmente, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario;

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può convocare i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale di approvazione dell'Accordo di Programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della Legge n. 216/1995. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

Art. 7

Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma;

Art. 8

Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 9

Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato i sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni cinque che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento Sindacale e del relativo Accordo di Programma.

Il presente Accordo di Programma decade in caso di mancato finanziamento.

"Art. 9 bis

Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e integrazione della durata"

"La durata dell'Accordo di programma è integrata di anni venticinque, cosicché l'intero periodo di vigenza dell'Accordo deve intendersi in anni trenta, con scadenza al 25 ottobre 2032"

La Città di Vercelli

Il Comune di Quinto Vercellese

Il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Graglia (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Graglia:

- è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- è Ente democratico che crede nei principi europei, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità generali

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.
2. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell'insediamento umano nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Promuove lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l'originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, ambientale ed ogni testimonianza segno di originale ed autonoma identità.
3. Il Comune concorre all'attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, al fine del loro insediamento sociale.
4. Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune eroga contributi e concede facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle associazioni ed Enti del volontariato.
5. Sono fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni, imposti dalla normativa vigente in materia.
6. Il Comune può delegare alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra Enti Locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi.

Art. 3

Tutela Ambientale

1. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 4

Tutela attività sportive e ricreative

1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica, soprattutto per la formazione dei giovani, anche nel tentativo di prevenirli dal contatto con la droga, impegnandoli in sane competizioni.
2. Per questo favorisce l'attività di Enti, organismi, associazioni ricreative e sportive, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.
3. Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l'accesso ai cittadini singoli ed associati, regolamentandone l'utilizzo ma favorendo, con ogni sforzo, le società locali che promuovono iniziative ricreative per i giovani e per gli anziani.

Art. 5

Tutela diritto allo studio

1. Il Comune svolge funzioni relative all'esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 6

Tutela attività industriali, commerciali - Artigianato - Agricoltura

1. Il Comune tutela tutte le attività industriali e l'esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivare l'attività, favorisce le associazioni.

Art. 7

Tutela assetto territoriale - Sviluppo residenziale

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 8

Tutela edifici culto e pratiche religiose ammesse

1. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l'esercizio della pratica religiosa ammessa.

Art. 9

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità: Graglia capoluogo, Merletto, Santuario e Vagliumina.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo di Graglia.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Graglia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 10 Simbolo e sigillo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Graglia e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3659 in data 30 luglio 1984.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 11 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può, con la deliberazione che approva il regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento dell'eventuale consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 12 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 13 Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 14

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario

Art. 15 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16 Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20

giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare; qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo in tal caso quindi meno l'obbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno, altresì, essere inseriti argomenti nella stessa seduta del Consiglio quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica e questi siano concordi all'unanimità.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Gli avvisi potranno essere recapitati a mezzi di telefax, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente, in tal caso farà fede la ricevuta di trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore il soggetto incaricato comunale dell'invio. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

11. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

12. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente comma 5, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.

13. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza:

- a. i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c. gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto;
- d. i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all'Art. 59, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
- e. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, le votazioni sono palesi; si adottano a scrutinio segreto, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori designati dal Presidente, le deliberazioni concernenti persone sulle quali vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni discrezionali sulle loro qualità e capacità.

f. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei votanti.

g. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera, i consiglieri obbligati all'astensione devono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.

h. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e nulle.

14. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

15. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono temporaneamente in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 17

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18

Commissioni

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento delle proprie attività, può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio al fine di agevolare e favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di determinate materie relative a questioni di carattere particolare o generale la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio comunale.

4. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali l'oggetto specifico dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni all'Amministrazione comunale purché questi siano in qualche modo interessati all'argomento trattato dalla Commissione stessa.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 19 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte, consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 20 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo Art. 21 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio, e ogni altra documenta-

zione potrà essere trasmessa a mezzo telefax al numero comunicato dal consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.

Art. 21 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Presso il Comune di Graglia, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'Art. 18, comma 3, del presente statuto, nonché dall'Art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

6. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce

di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. 267/2000.

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni;

d) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.

Art. 26

1. Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 27

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 30

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 31

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 32

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

Art. 33

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti comunali ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali che non rientrano fra le competenze di altri organi.

r) Approva le convenzioni di carattere meramente organizzativo.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 35

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Le associazioni riconosciute che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune devono presentare annualmente il loro bilancio.

4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 36

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione riconosciuta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 37

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nell'apposito regolamento previsto dall'Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori e dell'ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 39

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte

e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.

5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6. Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.

7. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 40

Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborare su autonoma iniziativa dei cittadini che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale.

2. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede ed uffici e a tener conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 41

Petizioni, proposte e istanze

1. I cittadini residenti in Graglia, anche stranieri, possono, tramite petizione, chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e accompagnate e sottoscritte da almeno cento elettori.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa; la risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 42

Referendum consultivi propositivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

- a. Statuto comunale;
- b. Regolamento del Consiglio comunale;
- c. tributi locali;
- d. atti di bilancio;
- e. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

f. norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente;

g. per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

4. Il Consiglio comunale nominerà una apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dell'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.

6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, con fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione in tal senso.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

12. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

13. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Art. 43

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta

motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le 'proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44

Diritto di informazione - Albo Pretorio

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato "Albo Pretorio". Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

6. Il Segretario comunale sovrintende il servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Ad egli compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del Messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla legge, è data facoltà al Segretario di delegare un impiegato comunale od il Messo stesso a certificare l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 45

Nomina

1. Il difensore civico, qualora non sia scelto preferibilmente in forma di convenzione con altri comuni o con la provincia di Biella, è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d. Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e. Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 46 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 47 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interesse a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'Art. 127, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 48 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede, qualora non venga disposto diversamente per convenzione con altri comuni o con la Provincia di Biella, presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadi-

no che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale scopo potrà fare richiesta di essere posto a conoscenza delle date delle dette riunioni.

Art. 49 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 50 Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale, salvo diversa disposizione di legge o di convenzione.

CAPO V

Procedimento amministrativo

Art. 51

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 52 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque, non oltre a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 53

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 43 del presente statuto.

Art. 54

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 55

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 56

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 58

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 59

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo unico. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione

delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 60 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 61 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 62 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'Art. 44 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'Art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

Art. 65

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 66

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 68

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge è dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il

direttore; il responsabile del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuativa e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 69

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 70

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 71

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi

b. organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

c. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

d. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

e. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

f. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

g. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

h. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

i. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

j. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

k. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 72

Responsabili degli uffici e dei servizi

1 I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2 I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3 Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 73

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'Art. 38 della legge n. 142/1990;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dal consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j. forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m. rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 74

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'Art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 75

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 76

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco; della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'Art. 155 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO III

Il Segretario comunale

Art. 77

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 78

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita Infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.

Art. 79

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 80

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 81

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 82

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 83

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pub-

blici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 85

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio finanziario comunale dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di, opere pubbliche.

Art. 86

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 87

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risaltati conse-

gnati in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 88

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 89

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'Art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 90

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 91

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 92

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'Art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'Art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'Art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 94

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto

b) Nelle materie di competenza comunale

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva.

7. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

8. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 95

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi costituzionali, nel D.Lgs. 267/2000 e nelle altre fonti pari ordinate e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96

Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e l'applicazione del precedente Statuto..

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto Comunale.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del Comune di Peveragno

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Peveragno e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 2/5/2003 dal Comune di Peveragno.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente

Ugo Reppuci

1

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del Comune di Caramagna Piemonte

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Caramagna Piemonte e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 5/2/2003 dal Comune di Caramagna Piemonte.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

2

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del Comune di Bagnasco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Bagnasco e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 13/2/2003 dal Comune di Bagnasco.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

3

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria del Comune di Priola

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Priola e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 9/9/2003 dal Comune di Priola.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

4

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria per le Forze dell'ordine del Comune di Boves

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Boves e nella Sede dello A.T.C.

di Cuneo la graduatoria provvisoria per le Forze dell'Ordine relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 27/11/2002 dal Comune di Boves.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

5

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria del Comune di Boves

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Boves e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 27/11/2002 dal Comune di Boves.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 dicembre 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

6

Comune di Caltignaga (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 13/12/2003 - Piano delle aree per insediamenti produttivi formato ai sensi dell'articolo 27 della legge 865/1971 e con riferimento all'art. 42 della legge regionale 56/1977. Approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano delle aree per Insediamenti Produttivi - PIP D3 redatto dall'Architetto Marco Plata con studio in Novara, relativo alle aree censite in catasto al Foglio 26, mappali n. 25, 30, 31, 32, 38, 68, 85, 234, 232, per una superficie territoriale totale di mq. 19.550, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione con Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98

- Elenchi catastali delle proprietà comprese nel P.I.P. D3 con indicazione di quelle soggette a esproprio
- Serie di n. 8 elaborati grafici, e più specificatamente:

- Tav. 1 Estratto catastale ed estratto P.R.G.C.
- Tav. 2 Planimetria generale su base catastale
- Tav. 3 Planimetria generale, raffronto tra partizione catastale e perimetrazione dei comparti edificatori
- Tav. 4 Planimetria generale aree pubbliche
- Tav. 5 Planimetria generale comparti edificatori, distacchi e allineamenti stradali
- Tav. 6 Urbanizzazione primaria, viabilità di piano, reti e relativi allacciamenti
- Tav. 7 Definizione tipologica dei marciapiedi, degli accessi e delle recinzioni dei comparti edificatori.

Di stabilire, a norma del combinato disposto degli artt. 40 e 42 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che una copia della stessa unitamente a tutti gli elaborati costituenti il Piano sarà trasmessa per conoscenza alla Regione.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 la presente deliberazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi.

Il Responsabile del Servizio
Giampietro Depaoli

7

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Art. 189 del D.P.R. 554/1999: avviso ai creditori. Lavori di costruzione marciapiede sul bordo nord della S.S. 31bis "del Monferrato di Chivasso" nel tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 26 "Balzola-Casale Popolo" (progr. km. 41+280) e l'innesto con la S.S. 31 "del Monferrato" (progr. km. 43+525)

Impresa: CO.E.S. di Bonelli Marco & C. S.a.s. - Via Paleologi, 14 - 15033 Casale Monf. (AL)

Contratto: contratto rep. n. 1815 del 26/11/2001 registrato a Casale Monferrato il 11/12/2001 n. 1147

Il Sindaco del Comune di Casale Monferrato

Premesso che con contratto rep. n. 1815 del 26/11/2001 registrato a Casale Monferrato il 11/12/2001 n. 1147 sono stati aggiudicati i lavori di: costruzione marciapiede sul bordo nord della S.S. 31bis "del Monferrato di Chivasso" nel tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 26 "Balzola-Casale Popolo" (progr. km. 41+280) e l'innesto con la S.S. 31 "del Monferrato" (progr. km. 43+525), all'impresa CO.E.S. di Bonelli Marco & C. S.a.s.- Via Paleologi, 14 - 15033 Casale Monf. (AL);

Che i lavori hanno avuto inizio in data 17/12/2001 e sono stati ultimati in data 25/7/2003;

Che i lavori si sono svolti unicamente nel territorio comunale di Casale Monferrato;

Visto l'art. 189 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni";

avvisa

tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell'Impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o terreni ovvero per danni arrecati

dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione l'entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.

Casale Monferrato, 22 dicembre 2003

Il Sindaco

8

Comune di Castellino Tanaro (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 novembre 2003. "Regolamento comunale edilizio. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, in ogni sua parte, il regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale e composto da n. 70 articoli, n. 1 appendice e da 10 modelli allegati;

2) di dare atto che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte e adottato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999;

3) di dare inoltre atto che l'art. 27 bis del regolamento edilizio comunale dispone che fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della I.R. n. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli dal 13 al 27 compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel P.R.G.;

4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. Piemonte, per l'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica.

9

Comune di Chiaverano (Torino)

Avviso di adozione variante generale PRGI

- Visti gli artt. 15 e 17 della L.R. n. 56 del 5.10.1977 e s.m.i.;

-Visto l'art. 20 della L.R. n. 40/98;

avvisa

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 2/12/03;

- è stata riapprovata l'indagine geologica propedeutica alla variante di P.R.G. integrata in conformità alle prescrizioni espresse dal gruppo interdisciplinare ai sensi della D.G.R. 6/8/2001;

- è stato adottato il progetto preliminare della variante generale 2003 al vigente PRGI;

2) gli atti di cui sopra saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio Comunale e depositati in libera visione al pubblico presso gli Uffici Comunali ai sensi art. 15 L.R. 56/77 per 30 giorni consecutivi a decorrere dall'8 gennaio 2004 fino all'8 febbraio 2004 compreso, con il seguente orario:

- dal lunedì e venerdì: ore 9,00 - 12,00; sabato, domenica e festivi: ore 10,00 - 12,00.

Nei successivi trenta giorni dal 9/2/2004 all'11.3.2004 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse per iscritto in duplice copia;

3) ai sensi e per i fini dell'art. 20 della L.R. 40/98, per i contenuti del progetto preliminare adottato, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, qualunque soggetto può presentare - nel periodo di pubblicazione - osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale inoltrando le stesse alla Regione Piemonte (Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica) e, per conoscenza, al Comune di Chiaverano.

Chiaverano, 8 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Richeda

10

Comune di Dogliani (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19.12.2003 "Modifiche ed adeguamento Regolamento Edilizio al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. "Testo Unico per l'Edilizia"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare le modifiche e variazioni al Regolamento Edilizio così come evidenziate nell'allegata bozza;

2) di riapprovare ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale nel testo modificato allegato al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 87 articoli, da allegati n. 10 Modelli e dall'appendice all'art. 31;

3) di dichiarare espressamente che il predetto Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.07.1999, n. 548-9691 ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della L.R. n. 19 del 8.7.1999, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3;

4) di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per la verifica di conformità del regolamento approvato al regolamento edilizio tipo.

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dogliani, 24 dicembre 2003

Il Segretario Comunale
Silvia Bolmida

Comune di Dogliani (Cuneo)

Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 6/08/2001

rende noto

Che con deliberazione n. 77 del 19.12.2003, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Dogliani.

avvisa

Che il presente avviso sarà pubblicato anche sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Dogliani, 24 dicembre 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Aldo Botto

Comune di Garessio (Cuneo)

Proposta di zonizzazione acustica. Avviso di deposito

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento";

Vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 27.11.2003 con la quale è stata approvata la proposta di zonizzazione acustica ed avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica nel territorio comunale di Garessio;

rende noto

Che la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, adottata con la deliberazione sopra citata, è depositata unitamente alla deliberazione stessa, agli elaborati tecnici ed agli altri documenti relativi, presso l'Ufficio Tecnico del Comune a decorrere dal giorno 7.1.2004 fino al 6.2.2004, affinché chiunque possa prenderne visione, con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

A norma dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 52 del 20.10.2000, ogni soggetto interessato, potrà presentare proposte e osservazioni entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del presente avviso e cioè entro le ore dodici del 6.4.2004.

I Comuni e le provincie limitrofe possono presentare rilievi e proposte entro 120 giorni a decorrere dal 7.1.2004.

Dal Palazzo di Città, 23 dicembre 2003

Il Segretario comunale
Fabrizio Salvatico

Il Responsabile
ufficio tecnico comunale
Roberto Meriggio

11

Comune di Ingria (Torino)

Approvazione della proposta di classificazione acustica

Il Sindaco

rende noto che

con delibera C.C. n. 22 in data 24.11.2003 è stata approvata la proposta di classificazione acustica ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 52/2000.

La documentazione completa è a disposizione presso l'ufficio tecnico.

Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni.

Il Sindaco
Giovanni Reverso Peila

12

Comune di Moncalieri (Torino)

Manutenzione straordinaria stazioni idrovore in Corso Savona - Impresa: Agrigarden s.a.s - P.zza Mercato, 2 - 10024 - Moncalieri - Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Stazioni Idrovore in Corso Savona", eseguiti dalla ditta Agrigarden s.a.s - P.zza Mercato, 2 - 10024 - Moncalieri con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 23 dicembre 2003

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

13

Comune di Moncalieri (Torino)

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino fontana pubblica in P.zza Santa Maria - Impresa: Agrigarden con sede in Moncalieri P.zza Mercato, 2 - Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino fontana pubblica in P.zza Santa Maria", eseguiti dalla ditta Agrigarden, con sede in Moncalieri P.zza Mercato, 2 con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 23 dicembre 2003

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

14

Comune di Moncalieri (Torino)

Lavori di rifacimento della fognatura bianca e nera in Via Juglaris - Impresa: Cauda Strade con sede in Montà D'Alba Via Canonico Chiesa 5/c. - Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei "lavori di rifacimento della fognatura bianca e nera in via Juglaris", eseguiti dalla ditta Cauda Strade con sede in Montà d'Alba Via Canonico Chiesa 5/c con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 23 dicembre 2003

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

15

Comune di San Carlo Canavese (Torino)

Estratto del decreto ordinanza n. 7/2003 del 17.12.2003 avente per oggetto la determinazione delle indennità di esproprio delle aree occorrenti per la sistemazione area antistante Villa Cantù ed interventi di identificazione urbana nell'ambito del concentrico

Il Responsabile del Settore tecnico

(omissis)

Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti amministrativi e tecnici assunti in merito alla materia in oggetto.

Articolo 2 - Sono determinate, a titolo provvisorio, le seguenti indennità in favore degli aventi diritto, per l'espropriazione delle porzioni di aree occorrenti per l'esecuzione di opere di sistemazione area antistante Villa Cantù ed interventi di identificazione urbana nell'ambito del concentrico.

(omissis)

Articolo 3 - I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, hanno diritto di convenire con il Comune la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore al 50% delle indennità come sopra determinate, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 22.10.1971, n. 865.

Nello stesso termine i proprietari comunicano al Comune se intendono accettare le indennità provvisorie. In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate e quindi da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 4 - Sono richiamati i termini fissati ai sensi dell'articolo 13 della legge 25/6/1865 n.ro 2359, come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n.ro 39 del 13.3.2003.

Articolo 5 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 6 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di San Carlo Canavese e comunicato alla Regione.

Articolo 7 - Ai sensi della legge 7/8/1990 n.ro 241, il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Cabodi Bruno, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Carlo Canavese - Strada Ciriè n.ro 3.

Articolo 8 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso Straordinario.

San Carlo Canavese, 17 dicembre 2003

Il Responsabile del settore tecnico
Bruno Cabodi

16

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito ai sensi L.R. 56/77 e circolare P.G.R. 16/URE/1989

Il Consiglio Comunale in data 16/12/2003 ha adottato la deliberazione n. 67 ad oggetto: "L.R. 5/12/1977 n. 56 - Riduzione delle fasce di rispetto del Rio Dora - Adozione progetto preliminare della variante in itinere alla variante n. 4 al P.R.G.C".

La deliberazione è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio, è depositata con tutti gli atti presso la Segreteria Comunale ed è in visione continua presso l'ufficio urbanistica, Via Martiri della Libertà 150 per 30 giorni consecutivi a far data dal 30.12.2003.

Chiunque se interessato può prenderne visione e presentare osservazioni.

San Mauro Torinese, 22 dicembre 2003

Il Responsabile del Settore Urbanistica e edilizia
Giuseppe Enrico

17

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di asservimento n. 212

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo Torinese è pronunciato l'asservimento permanente delle aree necessarie per i lavori di realizzazione della fognatura nera in frazione Mezzi Po;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 52 mappale 222p di mq. 210 (asserviti) di proprietà: 2/3 Falletto Angelo (omissis), 1/3 Falletto Angela (omissis)

pervenuti in proprietà in virtù dell'atto di acquisto Notaio Metitieri in data 18.11.1982 reg. a Torino il 29.11.1982 al n. 47218 e della successione di Falletto Giovanni apertasi il 31/1/1985 denuncia n. 12 Vol. 5731 del 12.7.1985;

2) Fg. 52 mappale 27p di mq. 240 (asserviti) di proprietà: Rosso Celeste (omissis)

3) Fg. 52 mappale 28p di mq. 105 (asserviti) proprietà: 1/2 Volpatto Rosa Angela (omissis)
1/2 Burlo Giovanni (omissis)

coniugi (omissis), pervenuti in proprietà in virtù dell'atto di acquisto Notaio Sbarrato in data 24.1.1990 Rep. 55087/12057 registrato a Torino il 1.2.1990 al n. 2935;

4) Fg. 52 - mappale 221p di mq. 105 (asserviti) proprietà: Volpatto Rosa Angela (omissis), pervenuta in proprietà in virtù dell'atto di divisione e donazione del

8/9/1969 repertorio 295869 raccolta 8903 Registrato a Torino il 26/9/79 al n. 42261;

5) Fg. 54 mappali 165p - 171p - 187p - 183p per un totale di mq. 369 (asserviti) di proprietà: Rosso Celeste - (omissis), pervenuta in proprietà in virtù dell'atto di compravendita Notaio Vallania in data 29.10.1982 Rep. 188069/23467 (mappali 171 - 187) - atto di donazione Notaio Vallania in data 10.11.1975 Rep. 120520/12096 (mapp. 165) - atto di permuta Notaio Vallania in data 5.12.1975 Rep. 121304/12225 (mapp. 183);

6) Fg. 54 - mappali 228p - 168p e Fg. 53 mappale 162p per un totale di mq. 558 (asserviti) di proprietà: 1/2 Giacoletto Giancarla - (omissis); 1/2 Giacoletto Primarosa - (omissis); pervenuti in proprietà in virtù della successione del sig. Giacoletto Giacomo Ulderico apertasi a Chivasso il 10.7.1994 denuncia n. 7 Vol. 811 Trascritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare a Chivasso - il 9.1.1985;

Articolo 2:

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed, in termini d'urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3:

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 17 novembre 2003

Il Dirigente del Servizio
Piero Cena

18

Comune di Torino

Comunicazione - Modificazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 4", approvato ai sensi della L.17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, c. 2

Con atto del Sindaco del 12/12/2003 è stata indetta la conferenza di servizi tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e la Città di Torino, per la conclusione dell'accordo di programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 4".

Il presente comunicato, unitamente all'Atto del Sindaco, è depositato all'Albo Pretorio della Città a partire dal 31/12/2003 compreso e per trenta giorni consecutivi.

La stessa Comunicazione sarà pubblicata sul B.U.R. dell'8/1/2004.

E' responsabile del procedimento l'Arch. Angelica Ciocchetti Dirigente del Settore Progetti di Riassetto Urbano.

L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è la Divisione Urbanistica - Settore Progetti di Riassetto Urbano, Via Avellino n. 6 - 2° Piano - Tel. 4424451.

Il Dirigente del Settore
Progetti di riassetto Urbano
Angelica Ciocchetti

19

Comune di Varallo (Vercelli)

Avviso di deposito del progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C.

Il Responsabile del Procedimento

rende noto

Che gli atti del progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 27 dicembre 2003, saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale dal 07 gennaio 2004 al 05 febbraio 2004 compreso, col seguente orario, tutti i giorni festivi compresi, dalle ore 9 alle ore 10.

Le eventuali osservazioni presentate ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su carta bollata e presentate al protocollo generale del Comune entro il termine perentorio delle ore dodici del giorno 6 marzo 2004.

Eventuali osservazioni e proposte in ordine alla valutazione di impatto ambientale potranno essere inoltrate alla Regione Piemonte ed al Comune di Varallo ai sensi del 4° comma dell'art. 20 della L.R.14.12.1998, n. 40.

Varallo, li 31 dicembre 2003

Il Responsabile del Procedimento
Niccolai Piero

20

Comune di Varallo (Vercelli)

Adozione piano di zonizzazione acustica

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2003, il Comune di Varallo, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Chiunque volesse prendere visione degli atti, potrà farlo per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 7 gennaio 2004 e sino al 5 febbraio 2004, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale.

Le osservazioni e proposte nel pubblico interesse, potranno essere presentate da chiunque nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione con domanda redatta in carta libera.

Varallo, 31 dicembre 2003

Il Responsabile del Procedimento
Piero Niccolai

21

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

Adozione varianti parziali al Piano regolatore generale intercomunale vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r. 56/77 e s.m.i.

1. Modifica di destinazione urbanistica area in località Fondotoce, da usi agricoli - art. 3.5.4. - "Terreni ad elevata produttività" e usi residenziali - art. 3.2.3. - "Aree edificate" ad usi terziari - art. 3.4.5. - "nuovi impianti turistici di tipo alberghiero"

2. variante alla scheda progetto n. 24.VE - località Suna

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che:

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 28.11.2003 è stata adottata la Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. R. n. 56/77 e s.m.i., relativa alla modifica di destinazione urbanistica area in località Fondotoce, da Usi Agricoli - art. 3.5.4. - "Terreni ad elevata produttività" e Usi Residenziali - art. 3.2.3. - "Aree edificate" ad Usi Terziari - art. 3.4.5. - "Nuovi impianti turistici di tipo alberghiero".

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 28.11.2003 è stata adottata la Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. R. n. 56/77 e s.m.i., relativa alla scheda progetto n. 24.VE del vigente P.R.G.I. - località Suna.

Gli atti relativi alle varianti suddette, saranno depositati presso il IV Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dall'8 gennaio 2004 al 6 febbraio 2004, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

- mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini dell'applicazione della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

Verbania, 8 gennaio 2004

Il Sindaco
Aldo Reschigna

Il Dirigente del IV Dipartimento
Vittorio Brignardello

22

Comune di Vicoforte (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 27.11.2003 "Riapprovazione allegati al Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di riapprovare ai sensi dell'art. 10, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 i tre allegati al Regolamento Edilizio già approvato con delibera di C.C. n. 61 del 30/9/2002, ed integrato come approvato nella presente seduta;

Di dare atto che gli allegati sono costituiti da:

1) Piano del Verde

2) Piano del colore

3) Piano dell'inserimento ambientale;

Di dichiarare che gli allegati al Regolamento Edilizio lo rendono conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

Di dare atto che gli allegati al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, saranno trasmessi,

ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

23

Comune di Viverone (Biella)

Avviso di deposito variante al Piano regolatore generale adottata ai sensi art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e ss.mm. e i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 assunta in data 15.12.2003 è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 7° della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss.mm. e i.

Che la citata deliberazione ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale dal 29.12.2003 al 29.1.2004 in libera visione:

- giorni feriali nelle ore d'ufficio 9,30 - 12,30;
- giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Chiunque abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, possono prenderne visione e presentare osservazioni e proposte.

Viverone, 29 dicembre 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Aldo Tondella

24

Comune di Viverone (Biella)

Avviso di deposito variante al Piano regolatore generale adottata ai sensi art. 17 comma 4° L.R. 56/77 e ss.mm. e i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 assunta in data 18.12.2003 è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 4° della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss.mm. e i.

Che la citata deliberazione ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale dal 29.12.2003 al 29.1.2004 in libera visione:

- giorni feriali nelle ore d'ufficio 9,30 - 12,30;
- giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Chiunque abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, possono prenderne visione e presentare osservazioni e proposte.

Viverone, 29 dicembre 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Aldo Tondella

25

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Emissione Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Vigliano Biellese- Provincia di Biella- Ambito Territoriale n. 26

Il Sindaco

Rende noto

Che, ai sensi della Legge Regionale L.R. 46/95 e s.m.i.

E' stato pubblicato in data 5 gennaio 2004 il Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Vigliano Biellese durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la loro attività esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 14 marzo 2003, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Vigliano Biellese, 5 gennaio 2004

Il Sindaco

Vittorio Maiorano

26

Comune di Viguzzolo (Alessandria)

Estratto deliberazione C.C. n. 28 del 28.11.2003. Approvazione Regolamento edilizio comunale

(omissis)

Il Consiglio comunale

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito: unanimità di voti favorevoli

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio composto da n. 70 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonchè la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999;

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

4) Di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio entrerà in vigore, nei limiti di cui all'art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999.

27

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 999-123193 del 21/10/2003 - Domanda (Prot. n. 4641 del 8/4/1997) e successiva documentazione integrativa (Prot. n. 7739 del 25.5.1998) del Comune di Belforte Monferrato per trasfor-

mazione della licenza di attingimento in concessione di derivazione d'acqua ad uso idropotabile dal Torrente Stura in Comune di Belforte Monferrato

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la trasformazione della licenza di attingimento in concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura in Comune di Belforte M.to ad uso idropotabile a favore del Comune di Belforte Monferrato.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 9/4/1997, giorno successivo alla data di scadenza della licenza di attingimento, nella misura massima di mod. 0,0625 (l/s 6,25) e media di mod 0,05 (l/s 5);

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 7/10/2003, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 1/1/2004 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 195 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici - SIT

Ing. Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Stura.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

28

Provincia di Asti - Area Sviluppo sociale e lavoro - Servizio Promozione sociale ed economica

Determinazione del dirigente n. 97520 del 22 dicembre 2003. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente - dell'organizzazione La Rocca con sede in Valfenera (AT), piazza Tommaso Villa n. 12

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Tutela e Valorizzazione dell'ambiente - l'organizzazione La Rocca con sede in Valfenera (AT), piazza Tommaso Villa n. 12

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto ai beneficiari ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento di contabilità.

5) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale e Lavoro

Massimo Caniggia

29

Provincia di Asti

Determinazione n. 93674 del 9/12/2003. Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio del Comune di Moncalvo necessari alla sistemazione punto pericoloso al km. 34+450 sulla S.P.30 "Alessandria - Moncalvo"

(omissis)

Il Capo Area Infrastrutture e Territorio

Paolo Biletta

30

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Ordinanza n. 1193

Il Presidente

Vista la domanda in data 16.9.03 del signor Allio Daniele, residente in Revello - via Basse n. 22, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5652 in Comune di Revello per moduli massimi 0,30 e medi 0,018 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 57986 prot. 6845/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvati con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Co-

mune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo, oppure al Comune di Revello.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12036 Revello

Al signor Allio Daniele via Basse n. 22 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4 comma, lettera f del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 23.2.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 25 novembre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

31

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche

Ordinanza n. 1198

Il Presidente

Vista l'istanza 25.8.2003 della Ellero Energie S.r.l., con sede Cuneo via Basse San Sebastiano n. 15, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Ellero, in Comune di Roccaforte Mondovì - località Sella Pontetto, la portata di moduli massimi 10 e medi 4,59 per produrre sul salto di 666 m. la potenza nominale media di 2997 kW, ad uso idroelettrico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 17.9.2003 prot. 6006/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte Mondovì per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Roccaforte Mondovì, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Roccaforte Mondovì.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Roccaforte Mondovì (Racc. A.R.)

12088 Roccaforte Mondovì

Alla Ellero Energie S.r.l. (Racc. A.R.)

Via Basse San Sebastiano n. 15 12100 Cuneo

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 11/2/04 alle ore 9.30, con ritrovo presso il municipio di Roccaforte Mondovì; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Roccaforte Mondovì restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è l'ing. Algarotti Paolo.

Cuneo, 3 dicembre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

32

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico - Cuneo

Avviso - Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.1.2002 - Asportazione materiale litoide dall'alveo del bacino Enel lungo il torrente Varaita

Il Responsabile del Settore

Visto il progetto riguardante l'intervento di manutenzione mediante asportazione di materiale litoide dall'alveo del Bacino ENEL posto lungo il Torrente Varaita in Loc. Lago in Comune di Sampeyre (CN), presentato dalla Ditta Bongiasca Costruzioni di Bongiasca Luciano & C. S.n.c. con sede in Sampeyre, Borgata Martini;

Considerato che l'intervento rientra nelle attività finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica del bacino artificiale;

visto il R.D. n. 523 del 25/7/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/5/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/1/2002

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla Cuneo C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

33

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso per l'acquisizione di materiali litoidi del torrente Chisola, in territorio dei Comuni di La Loggia, Moncalieri e Vinovo

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Monticone Angelo - Estrazione Sabbia e Ghiaia - con sede in via Chisola n. 1 - 10040 La Loggia (To) - (omissis), in data 7 novembre 2003, ha presentato a questo Settore domanda in data 27 ottobre 2003, per l'acquisizione di materiali litoidi del torrente Chisola, in territorio dei Comuni di La Loggia, Moncalieri e Vinovo; per complessivi mc. 6001,61.

Detta documentazione, su richiesta di questo Settore (vedi nota in data 11.11.2003 Prot. n. 49073) è stata integrata dalla medesima Ditta in data 2 dicembre 2003.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

34

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Dora Riparia, in territorio dei Comuni di Borgone di Susa (TO)

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta ing. Roberto Cannella, con sede in Asti, P.za Cattedrale, 8, (omissis), in data 17 novembre 2003, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Dora Riparia, in territorio dei Comuni di Borgone di Susa (TO), per mc. 2.854,00.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

35

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso - Estrazioni di materiali litoidi dall'alveo del torrente Dora Riparia nei Comuni di Salbertrand e di Oulx (TO)

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Imprebeton S.p.A. (omissis) con sede in Salbertrand, Regione Rio Secco, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 1.12.2003 per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Dora Riparia nei Comuni di Salbertrand e di Oulx (TO), per mc. 9917,55.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

36

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso - Estrazioni di materiali litoidi dall'alveo del torrente Dora Riparia nei Comuni di Salbertrand e di Oulx (TO)

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Edilstrade S.r.l. (omissis) con sede in Salbertrand, Regione Ponte Ventoso n. 1, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data

18.12.2003 per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Dora Riparia nei Comuni di Salbertrand e di Oulx (TO), per mc. 9644,66.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

37

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino

Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino Milano I Tronco II Lotto I Stralcio (dal Km. 20+500 al Km 26+800). Espropriazioni per cause di pubblica utilità

Il Prefetto della Provincia di Torino

(omissis)

decreta

E' autorizzata a favore della società Autostrada Torino-Milano S.p.A. l'occupazione temporanea fino al 25.2.2008 degli immobili siti nel Comune di Chiasso, descritti nell'elenco e piano particellare che formano parte integrante del presente decreto.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato successivamente ai sensi delle leggi vigenti.

E' fatto carico all'Ente occupante di procedere alla compilazione dello stato di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 364 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente decreto che perderà efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro sei mesi dalla emanazione, dovrà essere notificato a cura e spese dell'ente autorizzato all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui all'allegato elenco, alle ditte proprietarie dei beni immobili stessi, a termine di legge.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione e della comunicazione dell'atto stesso.

Torino, 13 novembre 2003

Il Prefetto
Forlani

38

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino

Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino Milano I Tronco II Lotto I Stralcio (dal Km. 20+500 al Km 26+800). Espropriazioni per cause di pubblica utilità

Il Prefetto della Provincia di Torino

(omissis)

decreta

E' autorizzata a favore della società Autostrada Torino-Milano S.p.A. l'occupazione temporanea fino al 25.2.2008 degli immobili siti nel Comune di Rondissone, descritti nell'elenco e piani particellari (tavola 1 di 2 e tavola 2 di 2) che formano parte integrante del presente decreto.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato successivamente ai sensi delle leggi vigenti.

E' fatto carico all'Ente occupante di procedere alla compilazione dello stato di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 364 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente decreto che perderà efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro sei mesi dalla emanazione, dovrà essere notificato a cura e spese dell'ente autorizzato all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui all'allegato elenco, alle ditte proprietarie dei beni immobili stessi, a termine di legge.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione e della comunicazione dell'atto stesso.

Torino, 13 novembre 2003

Il Prefetto
Forlani

39

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino

Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino Milano I Tronco II Lotto I Stralcio (dal Km. 20+500 al Km 26+800). Espropriazioni per cause di pubblica utilità

Il Prefetto della Provincia di Torino

(omissis)

decreta

E' autorizzata a favore della società Autostrada Torino-Milano S.p.A. l'occupazione temporanea fino al 25.2.2008 degli immobili siti nel Comune di Verolengo, descritti nell'elenco e piano particellare che formano parte integrante del presente decreto.

Per dette occupazioni sarà corrisposto ai proprietari ed agli aventi diritto un indennizzo che verrà determinato successivamente ai sensi delle leggi vigenti.

E' fatto carico all'Ente occupante di procedere alla compilazione dello stato di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 364 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente decreto che perderà efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro sei mesi dalla emanazione, dovrà essere notificato a cura e spese dell'ente autorizzato all'occupazione d'urgenza degli immobili di cui all'allegato elenco, alle ditte proprietarie dei beni immobili stessi, a termine di legge.

Contro il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi abbia interesse entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto, o in alternativa in primo grado ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione e della comunicazione dell'atto stesso.

Torino, 13 novembre 2003

Il Prefetto
Forlani

40

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vercelli
Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino Milano I Tronco II Lotto I Stralcio (dal Km. 20+500 al Km 26+800). Espropriazioni per cause di pubblica utilità

Il Prefetto della Provincia di Vercelli

(omissis)

decreta

1. L'Ente Nazionale per le Strade - Anas S.p.A. e, per esso, la Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., con sede in Torino - Corso Regina Margherita, 165 - è autorizzato ad occupare, in via temporanea e d'urgenza - per il periodo di anni 5 dalla data di effettiva occupazione e dall'immissione in possesso - i terreni siti nel comune di Saluggia, meglio descritti nell'elenco delle Ditte proprietarie e nell'unito piano particellare, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In concomitanza alla redazione del verbale di immissione in possesso, dovrà compilarsi lo stato di consistenza dei terreni da occupare, con le modalità indicate nell'art. 3 della legge 3/1/1978, n. 1.

3. Per l'occupazione di cui trattasi l'Ente espropriante dovrà corrispondere alle Ditte interessate l'indennità di occupazione nella misura prevista dalle leggi vigenti.

4. Il presente decreto, che perderà efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro 6 mesi dalla emanazione, dovrà essere notificato, a cura della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., in nome e per conto dell'Ente Nazionale per le strade - Anas S.p.A., alle Ditte proprietarie degli immobili.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto stesso.

Vercelli, 20 novembre 2003

Il Prefetto
Cerenzia

41

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune Borgone Susa (Torino)

Avviso procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio. Avviso

Si comunica, in rapporto all'art. 7, legge Regione Piemonte 20.10.2000 n. 52, che con deliberazione C.C. n. 55 del 22.12.2003 è stata avviata, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R., la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati della proposta di classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R..

Chiunque può prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 11. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

Borgone Susa, 29 dicembre 2003

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Marco Paolone

Comune di Canelli (Asti)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica

Il Sindaco

- Vista Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 47 in data 24/9/2003, eseguibile dal 16/10/2003;

rende noto

1) che è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

2) che gli elaborati costituenti la proposta del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, redatta dal tecnico incaricato ing. Pasquale Torello di Nizza Monferrato, sono depositati presso il Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Canelli in libera e continua visione al pubblico negli orari d'ufficio, per il periodo di trenta giorni dalla data odierna e quindi sino al 15 gennaio 2004;

3) che nei sessanta giorni successivi e quindi entro il 15 marzo 2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Canelli ed alla Provincia di Asti proposte ed osservazioni.

Canelli, 16 dicembre 2003

Il Sindaco

Comune di Caprie (Torino)

Avviso di avvio procedimento di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio

Si rende noto che la relazione tecnica e gli elaborati relativi alla proposta di classificazione acustica del territorio comunale, di cui alla deliberazione C.C. n. 40 del 28.11.2003, sono depositati presso la Segreteria Comunale perché chiunque possa prenderne visione in orario d'ufficio.

La pubblicazione del presente avviso e il deposito degli atti hanno durata di 30 giorni a partire dal 7.1.2004 e saranno resi noti tramite la pubblicazione sul B.U.R.

Entro i successivi sessanta giorni, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Caprie e alla Provincia di Torino osservazioni e proposte.

Caprie, 7 gennaio 2004

Il Responsabile del procedimento
Patrizia Volturo

Comune di Feletto Canavese (Torino)

Avviso di pubblicazione di avvio procedura proposta zonizzazione acustica sul territorio comunale ai sensi art. 7 L.R. 20.10.2000 n. 52

Il Responsabile Servizi Tecnici

Vista la legge quadro n. 447 del 26.10.1995 in materia di inquinamento acustico;

Vista la L.R. 52/2000 art. 7, dalla quale risultano le procedure di pubblicazione del Piano di zonizzazione acustica;

Vista la D.C.C. n. 40 del 15.12.2003 con la quale venivano adottate le Modifiche alla Variante Generale Strutturale già adottata (D.C.C. 53/01) con relativa proposta di Classificazione Acustica;

AVVISA

ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, che è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla Provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica.

Che ai sensi del comma 1, art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, il presente avviso rimarrà in Pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi - ovvero - dal 29.12.2003 al 27.1.2004.

Entro i successivi sessanta giorni - ovvero dal 28.1.2004 al 27.3.2004, ogni soggetto interessato può presentare al comune e alla provincia proposte e osservazioni;

Che ai sensi del comma 1, art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, l'Ufficio Comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico, è la segreteria comunale. L'apertura al pubblico per la visione degli atti, è prevista tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

Che così come previsto dal comma 1, art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, l'avvio di procedura viene reso noto anche tramite la pubblicazione sul B.U.R.;

Feletto Canavese, 29 dicembre 2003

Il Responsabile Servizi Tecnici
Giuseppe Saya

Comune di Igliano (Cuneo)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica (legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" L.R. n. 52/2000 - art. 7 comma 1)

Il Sindaco

Informa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 23.12.2003 è stato dato avvio alla procedura di approvazione della Classificazione acustica del Comune di Igliano provvedendo, ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 52/2000, all'adozione della proposta di zonizzazione acustica.

La proposta di zonizzazione acustica adottata è disponibile all'esame del pubblico presso l'ufficio di segreteria comunale nei giorni martedì/mercoledì/venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal 24.12.2003 al 23.1.2004.

Nei successivi 60 giorni e quindi entro il 23.3.2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune, Ufficio di Segreteria, ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni.

Igliano, 24 dicembre 2003

Il Sindaco
Aldo Quasimodo

Comune di Momo (Novara)

Avviso della procedura della classificazione acustica del territorio comunale di Momo

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica

- Vista la relazione tecnica e le tavole contenenti la proposta di zonizzazione acustica, predisposti dal Dott. Federico Marengo rappresentante della Modulo uno S.r.l. di Torino, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 10-12-2003

- Visto l'art. 7 e seguenti della legge 20-12-2000 n. 52

avvisa

- Che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Momo, la relazione tecnica e le tavole relative alla proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, per l'esame da parte del pubblico, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e nei festivi dalle ore 11.00 alle 12.00.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni ed entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Momo ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni.

In data odierna la proposta di zonizzazione, è stata inviata alla Provincia di Novara ed ai Comuni limitrofi, che potranno avanzare entro centoventi giorni da oggi rilievi e proposte. Detto avvio di procedura è stato reso noto anche mediante pubblicazione sul BUR.

Momo, 8 gennaio 2004

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Comune di Paroldo (Cuneo)

Avvio della procedura di approvazione del piano di classificazione acustica (ex art. 7 - comma 1 e s.vi della l.r. 52 del 20.10.2000)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 4.12.2003 sono state avviate le procedure di approvazione del Piano di zonizzazione acustica;

Che gli atti ed elaborati tecnici costituente la proposta di zonizzazione sono depositati, in pubblica visione e consultazione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e per estratto all'Albo Pretorio, dal 8.1.2004 per 30 giorni consecutivi, durante il normale orario di ufficio;

Contestualmente il Piano viene inviato ai Comuni ed alle Province limitrofe.

Nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune osservazioni e proposte.

I Comuni e le Province limitrofe possono presentare rilievi e proposte entro 120 giorni dalla data di avvio della procedura.

Paroldo, 8 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Rocco Chiapasco

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale - Avvio procedura di approvazione

Il Funzionario responsabile dell'Area Tecnica

Rende noto

Che con deliberazione del C.C. n. 29 del 27.11.2003 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995 e della L.R. n. 52/2000.

Che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono depositati, a libera visione al pubblico, presso l'Ufficio Tecnico Comunale in Via Principale n. 25 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) per la durata di 30 gg. consecutivi dal 31.12.2003 al 12.2.2004.

Che ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni nei successivi 60 giorni inoltrandole al Comune di Sauze di Cesana dal 13.2.2004 al 7.5.2004.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/00, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune di Sauze di Cesana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Tel. 0122 755955, Fax 0122 755935.

Sauze di Cesana, 31 dicembre 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Michela Favro

Comune di Solero (Alessandria)

Zonizzazione acustica del territorio comunale (L.R. 20/10/2000 n. 52) - Avvio del procedimento

Il Responsabile del Servizio

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52 e la D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001

avvisa

Che a far data dalla data odierna è avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Solero.

Gli elaborati tecnici relativi alla proposta di zonizzazione acustica, adottati dal C.C. con deliberazione n. 25 del 27.11.2003, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Solero ed alla Provincia di Alessandria proposta ed osservazioni.

Solero, 30 dicembre 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Elena Sartirana

Comune di Tollegno (Biella)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che, con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2003 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

Dell'avvio della procedura viene dato avviso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale dall'8/1/2004 al 7/2/2004 nonchè al B.U. della Regione Piemonte.

La proposta e gli elaborati adottati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale e sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni, e pertanto dall'8/2/2004 al 7/4/2004, ogni soggetto interessato potrà presentare, in forma scritta, proposte ed osservazioni alla Provincia di Biella ed al Comune di Tollegno.

Tollegno, 8 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio
Cinzia Cantarello

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del procedimento

Vista la L.R. n. 52 del 20 Ott. 2000 e la D.G.R. n. 85 - 3802 del 06 Agosto 2001.

rende noto

che in data 08 Gennaio 2004 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale con la trasmissione alla Provincia di Novara ed ai Comuni limitrofi degli atti costituenti la "Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Varallo Pombia" e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 Dic. 2003 con la quale è stata adottata.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 08 Gennaio 2004 al 06 Febbraio 2004.

Durante tale periodo gli atti saranno depositati per la libera consultazione, presso l'ufficio tecnico comunale, nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 52/2000 entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura e quindi dal 07 Feb. 2004 al 06 Apr. 2004, ogni soggetto interessato potrà presentare all'uff. Protocollo del Comune di Varallo P. ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni scritte.

Varallo Pombia 08 Gennaio 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Carlo Minello

Provincia di Asti - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia "San Giacomo - 2° ampliamento" situata nei comuni di Govone (CN) e Castagnole Lanze (AT) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 23.12.03 la Ditta Beton Bosca S.r.l. con sede legale a Santo Stefano Belbo (CN) - via C. Pavese, 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia "San Giacomo - 2° ampliamento" - situata nei comuni di Govone (CN) e Castagnole Lanze (AT) - prot. n. 98055 del 23.12.03.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 23.12.03.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel. 0141-433208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel. 0141.433305 - e-mail: rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per attraversamento aereo con cavo bt a 380 V del corso d'acqua pubblica Rio Verde o Riverdo in Comune di Montà d'Alba

Data di avvio: 18 dicembre 2003

N. protocollo dell'istanza: 56321

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per n. 5 attraversamenti interrati MT/bt a 15/0.220 kV del corso d'acqua pubblica Rio Gniera in Comune di Monastero di Vasco

Data di avvio: 11 dicembre 2003

N. protocollo dell'istanza: 55020

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Consorzio Irriguo Brobbio - Pesio - Realizzazione scogliera di massi in sponda destra e sinistra orografica del Torrente Brobbio in Comune di Beinette

Data di avvio: 25.11.2003

N. protocollo dell'istanza: 51949

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Consorzio Irriguo Brobbio - Pesio - Realizzazione scogliera di massi in sponda destra orografica del Torrente Brobbio in Comune di Beinette

Data di avvio: 25.11.2003

N. protocollo dell'istanza: 51947

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/97 - Procedimento: Richiesta di autorizzazione per il rifacimento delle opere alluvionate il 14-15 luglio 2002 consistenti nella realizzazione delle traverse e nel ripristino di opere di difesa della centrale idroelettrica ubicate sul Torrente Pesio nel Comune di Chiusa Pesio

Data di avvio: 9.12.2003

N. protocollo dell'istanza: 54460

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.